

endocrine. Contemporaneamente si devono rieducare i riflessi sessuali, con conveniente esercizio metodico, condizionandoli in direzione normale. L'uranista deve imparare a disorganizzare i ricordi e le abitudini in disaccordo con le leggi di natura, e razionalizzarli su basi nuove. E cioè un mascolinizzare la sua mente, oltre il suo soma. Non occorre inibizione o repressione, non giovevole dal lato psichico: basta unire qualcosa di repulivo all'immagine maschia che era alliciente, oppure sovrapporvi con la fantasia l'immagine di donna che si possa amare.

Si eviti dal suscitare scandalo su queste oscenità omosessuali: non giova neppure a risanare il peccatore ammalato, anzi maggiormente lo avvilisce e abbrutisce. E' un peccatore che reca una natura troppo fragile per saper camminare da solo in un isolamento spirituale. Non è opportuno che l'autorità vi si accanisca con condanne pubbliche: preferibile che su lui si chini, ponendolo in ambiente adatto, curandolo fisicamente e psichicamente, onde rieducarlo all'amore buono. Un invertito nell'amore non guarisce con l'insozzarlo, esponendolo al ludibrio, ma piuttosto con un atto di carità cristiana che lo ricrei in tutta la sua avvilita ed affranta personalità.

Sac. dott. TULLO GOFFI

Professore di Morale nel Seminario di Brescia

Trascrizione al civile respinta

Giovanetto, cattolico, italiano, universitario, maggiorenne, per studi di specializzazione in ingegneria si recò in Svezia.

Conobbe Soletta protestante svedese e la sposò nell'anno 1925, solo civilmente.

Le cose però non andarono bene e si arrivò ad un annullamento del matrimonio civile presso un tribunale svizzero nell'anno 1956.

Quando le pratiche stavano per essere ultimate, a pochi mesi, Giovanetto ottenne dal proprio Vescovo (in Italia) il matrimonio canonico, da trasciversi poi agli effetti civili, con altra persona: Manuela (anno 1955).

Una Corte d'Appello italiana rese esecutivo in Italia il provvedimento straniero, con sentenza del 1958 trascritta ed annotata nei modi di legge.

Oggi il rev.do parroco che (debitamente autorizzato) assistette al S. Matrimonio di Giovanetto con Manuela, chiede la trascrizione agli effetti civili in base all'art. 14 della legge sul matrimonio, ma l'ufficiale di stato civile respinge l'atto di matrimonio.

Che fare allora? Lasciar celebrare il matrimonio civile?

SCHEMA

1925: Giovannetto Soletta (Matrimonio civile).

1955: Giovannetto-Manuela (matrimonio canonico).

1956: Annullamento del matrimonio civile del 1925.

1958: Annullamento del matrimonio civile del 1925, valido anche in Italia.

1959: Domanda al civile di trascrizione del matrimonio canonico del 1955.

TRASCRIZIONE TARDIVA

La legge sul matrimonio (27 maggio 1929) dice:

Art. 14: « La trascrizione dell'atto di matrimonio che *per qualsiasi causa sia stata omessa* può essere richiesta *in ogni tempo* da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

« La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 21, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

« Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi ».

Art. 12: « Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente ».

Evidentemente quando venne contratto il matrimonio canonico nell'anno 1955 tra Giovannetto e Manuela, Giovannetto era legato civilmente con Soletta.

Quindi l'ufficiale di stato civile si appella ai citati art. 12 e 14 della legge sul matrimonio, e respinge l'atto di matrimonio celebrato di cui era stata chiesta la trascrizione tardiva. A conferma dell'operato suo, l'ufficiale di stato civile si appella ad una sentenza del tribunale di Roma (31-1-1956).

Dal *Repertorio Generale della Giurisprudenza Italiana*, anno 1956, pag. 2195, 66: « Non può produrre effetti civili, e ne va conseguentemente dichiarata nulla la trascrizione, il matrimonio concordatario contratto da persona che, all'epoca della celebrazione, era civilmente coniugata all'estero, nè ha rilevanza che detto matrimonio civile sia stato annullato in epoca posteriore

alla celebrazione del matrimonio concordatario ». (Trib. di Roma, 31 gennaio 1956; ALBERTI-ALTMANN, « Temi Rom. », 1956, 142).

Infatti: un matrimonio civilmente valido non può essere sciolto fino alla morte di uno dei due coniugi (art. 149, 86, 117 cod. civ. it.); l'ammissione della trascrivibilità di un successivo matrimonio canonico avrebbe importato la possibilità di una forma legale di bigamia.

Noi sappiamo benissimo che le cause concernenti la nullità di *matrimoni canonici che con la trascrizione abbiano conseguito effetti civili*, sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici (cfr. art. 17 legge sul matrimonio 27 maggio 1929).

Tuttavia perchè tali provvedimenti e sentenze ecclesiastiche abbiano effetto nel diritto italiano, è necessario che sia seguito uno speciale procedimento che consiste nei seguenti momenti:

1°) accertamento della « definitività » della sentenza ecclesiastica e della regolarità canonica della sua emanazione, per mezzo di un decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;

2°) trasmissione di tale decreto della Segnatura alla Corte di appello competente per territorio (cioè, alla Corte della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio);

3°) emissione di ordinanza in Camera di consiglio da parte della Corte di appello colla quale la sentenza ecclesiastica è resa esecutiva agli effetti civili e ne viene ordinata l'annotazione nei registri dello stato civile, a margine dell'atto matrimoniale (DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, n. 145).

Questo ad indicare quando lo Stato prende atto dell'annullamento e fa cessare gli effetti civili.

Davanti poi ad un matrimonio *solo civile* (come nel caso) assolutamente rifiuta la richiesta di trascrizione di un matrimonio canonico agli effetti civili, perchè verrebbe o ad ammettere una forma di bigamia, o a non dover riconoscere il proprio matrimonio civile antecedente.

E qui subito va fatto osservare che è vero che il matrimonio era nullo *ab initio*, ma era esistente. Qualcuno consiglia di inoltrare causa civile.

Vale la pena? Cioè, se (come nel caso) non ci sono figli, o non ci sono di mezzo diritti di terze persone, è da consigliarsi?

Pare meglio celebrare il nuovo matrimonio civile, così semplicemente, senza avere danni, nè morali, nè finanziari. La pratica non andrebbe per le lunghe.

Can. PIETRO SPADA

dell'Ufficio Matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano